NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ASSEGNI BANCARI

Art. 9-ter

Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni

All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-sanzionatoria-degli-assegni-bancari/art-9-ter-elezione-di-domicilio-ai-fini-delle-comunicazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it